



**AICI** Albo delle Imprese  
di Comunicazione  
Independenti

**08/02/1999**

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA  
II SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il dr. Giuseppe Di Salvo in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 26328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1996 assunta in decisione all'udienza in data 12/10/1998 e vertente

**TRA**

Demba Cinema s.r.l.

con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Flaminia 213 presso lo studio dell'avv. Romolo Reboa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

**E**

Piemme Pubblicità s.p.a.

con sede a Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente dom.ta in Roma, Viale B. Buozzi 99 presso lo studio dell'avv. Carmine Punzi che, unitamente agli avv.ti Antonio D'Alessio ed Ettore Papparazzo la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/10/1998 i procuratori delle parti concludevano come da relativo verbale in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in 11/06/1996, la Demba Cinema srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio la Piemme Pubblicità spa per sentire: 1) "dichiarare l'esistenza di un contratto tra le due società in virtù del quale le prestazioni rese dalla società attrice delle quali abbia beneficiato la concessionaria di pubblicità vengono remunerati in misura pari al 15% dell'importo delle fatture della concessionaria agli utenti i contratti dei quali abbiano visto l'apporto operativo della Demba Cinema srl", 2) "dichiarare che il comportamento della Piemme spa successivo al 11/01/1996 costituisce

violazione del predetto contratto”, 3) “dichiarare la Piemme spa tenuta al pagamento del 15% sull'imponibile delle fatture da queste emesse per prestazioni pubblicitarie agli utenti i contratti dei quali abbiano visto l'apporto operativo della Demba Cinema srl”, 4) “dichiarare altresì la Piemme spa, anche in relazione alle comunicazioni inviate ai clienti della Demba Cinema srl, tenuta a risarcire la società attrice dei danni derivanti dal proprio comportamento inadempiente, nella misura da liquidarsi con separato giudizio”.

La Demba Cinema srl, precisato di essere una società di consulenza pubblicitaria o impresa di comunicazione o, secondo altre diciture operanti nel settore, agenzia di pubblicità specializzata nel settore della cinematografia, esponeva che in relazione alla propria attività prendeva contatto con le singole concessionarie di pubblicità per la stipula dei contratti sulle varie testate giornalistiche o sulle reti televisive (nel settore denominate “mezzi”) e con le quali, secondo le esigenze espresse da queste ultime in relazione ai rapporti con i singoli editori rappresentati e conformemente al mandato ricevuto dai propri clienti (nella fattispecie in esame le società di produzione e distribuzione cinematografica), la Demba Cinema srl operava la pianificazione generale della pubblicità delle singole società mandanti (nel settore denominate “utenti”), pianificazione che si concludeva con la stipula di un contratto contenente le modalità del messaggio pubblicitario e l'indicazione del relativo corrispettivo.

L'attrice assumeva che concluso il contratto tra la concessionaria e l'impresa di comunicazione, denominato nel settore “contratto aperto”, quest'ultima lo inviava all'utente per la definitiva approvazione e la firma il quale quindi provvedeva a riconsegnare il contratto all'agenzia di pubblicità che, a propria volta, lo consegnava alla concessionaria per la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1326 c.c..

L'attrice, precisato che all'impresa di comunicazione per il suo operato veniva corrisposta una commissione di agenzia del 15%, esponeva che dopo la fase della pianificazione generale e della stesura dei “contratti aperti”, il rapporto tra le società di consulenza pubblicitaria e le concessionarie proseguiva al fine di consentire ai mezzi ed agli utenti di beneficiare in concreto del contratto concluso, attività che si caratterizzava nelle seguenti fasi: pianificazione, definizione dei calendari anche in relazione alle edizioni (per la carta stampata) o reti (per i cosiddetti networks televisivi) locali, prenotazione in conformità dei tempi tecnici dei singoli mezzi ed in relazione sia al tipo di messaggio pubblicitario che alle modalità di realizzazione del medesimo, controllo normativo, predisposizione dei materiali da riproduzione, traffico, controllo della rispondenza delle uscite alla pianificazione e della qualità dopo le singole diffusioni del messaggio ad opera dei vari mezzi, dirimendo le frequenti contestazioni degli utenti; controllo amministrativo relativo sia alla rispondenza della fatturazione agli accordi che alla esecuzione dei pagamenti ad opera degli utenti.

L'attrice deduceva che la concessionaria inviava quindi all'impresa di comunicazione i tabulati contabili indispensabili a quest'ultima per poter agevolmente procedere alla fatturazione della commissione di agenzia e che con il saldo delle fatture operato dalla concessionaria in favore dell'impresa di comunicazione si esauriva tra esse il rapporto.

L'attrice lamentava che con lettera dell'11 Gennaio 1996 la Piemme spa le aveva comunicato la volontà di modificare i pregressi rapporti economici giustificando tale azione richiamandosi ad un accordo sottoscritto in data 20 Dicembre 1994 tra alcune associazioni di categoria ed assumendo che per il futuro non avrebbe più versato alla Demba cinema srl il corrispettivo (commissione d'agenzia) pari al 15% di quanto fatturato dal 1996 in poi alla Piemme spa agli utenti in ordine ai contratti in cui perfezionamento era avvenuto giusta l'apporto della Demba Cinema srl.

L'attrice aggiungeva, dopo aver dichiarato di non essere vincolata dall'accordo suddetto, di aver respinto la proposta della convenuta, formulata in data 14/03/1996, di trasformare il rapporto giuridico tra esse intercorso nell'ambito di quello del procacciamento di affari e proseguiva lamentando che la convenuta con lettera del 4 Aprile 1996 (inviata per conoscenza a tutti i clienti della Demba Cinema srl) le aveva comunicato la revoca della

proposta contrattuale riferita al procacciamento di affari del 14 Marzo 1996; essa concludeva affermando che in data 19 aprile 1996 la convenuta aveva inviato agli utenti (i cui contratti erano stati conclusi con il contributo della Demba cinema srl) una nota di credito a storno delle fatture emesse conformemente ai contratti e aveva rifatturato le prestazioni dei mezzi diminuite di uno sconto del 15% che era stato denominato "sconto di agenzia" ed aveva manifestato la volontà di non corrispondere più alla Demba Cinema srl l'importo ad essa precedentemente corrisposto e denominato "commissione di agenzia".

Si costituiva in giudizio la Piemme Pubblicità spa, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ed il difetto di legittimazione passiva della convenuta e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

La convenuta assumeva in ordine alle eccezioni pregiudiziali che solo il cliente era legittimato alla riscossione della commissione e che l'eventuale diritto all'accreditamento della commissione doveva essere iscritto unicamente nel rapporto contrattuale intercorso tra cliente ed agenzia pubblicitaria e non si estendeva ai terzi come le concessionarie di pubblicità; nel merito, la convenuta osservava che con l'evoluzione del mercato il corrispettivo, che veniva prima riconosciuto alle agenzie di pubblicità a titolo di obbligazione naturale o di donazione remuneratoria e comunque in base agli usi esistenti nel settore, non aveva più ragion d'essere e doveva trovare la sua collocazione solamente nell'ambito del c.d. sconto di agenzia, unico uso applicabile, nella materia.

La convenuta, per dimostrare la validità della sua tesi, esponeva che in data 20/12/1994 in Milano, gli organismi rappresentativi delle varie categorie operanti nel settore pubblicitario avevano convenuto che la commissione di agenzia doveva essere riconosciuta come scontata i fattura al cliente (mandato con rappresentanza) o all'agenzia (mandato senza rappresentanza) e che lo sconto doveva essere indicato specificatamente nella fattura; la Piemme sosteneva che essendo Demba aderente all'AIPAS, organizzazione tra le altre firmataria dell'accordo, questo si applicava anche all'attrice.

Svolta l'istruttoria, nel corso della quale, dopo essere stata respinta l'eccezione in ordine alla nullità dell'atto di citazione svolta dalla convenuta, venivano escussi dei testi; all'udienza in data 12/10/1998 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atto.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente deve osservarsi che la parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha integrato la propria domanda chiedendo la condanna della controparte al pagamento delle somme conseguenti l'accertamento del diritto da essa invocato; la Piemme si è opposta a tale mutamento della domanda non accettando sul punto alcun contraddittorio.

L'integrazione della domanda della attrice innanzi descritto è inammissibile in quanto essa è stata operata per la prima volta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni: non solo la controparte ha espressamente rifiutato il contraddittorio in proposito, ma deve ricordarsi che alla stregua dell'indirizzo espresso dal Supremo Collegio a Sez. Un. (sentenza del 22/05/1996 n. 4712), condiviso integralmente da questo Giudice, è inibito alla parte di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio qualora non sussista un'accettazione esplicita del contraddittorio da parte del soggetto nei cui confronti la domanda è proposta o, in via alternativa, un comportamento concludente dello stesso che ne implichi l'accettazione; precisato, peraltro, che tale divieto è anche rilevabile d'ufficio, ne consegue che, trovando intera applicazione nella fattispecie il principio giurisprudenziale testè annunciato, deve essere dichiarata l'inammissibilità della nuova

domanda proposta dalla Demba.

Per quanto concerne la carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla convenuta ed invero dalla stessa non particolarmente coltivate nelle difese successive alla comparsa di costituzione e risposta, deve rilevarsi che tali eccezioni appaiono prive di pregio e devono quindi essere respinte, atteso che nella fattispecie, disputandosi proprio in ordine al rapporto giuridico intercorso ed esistente tra la Demba e la Piemme e sulle variazioni che esso avrebbe subito in conseguenza delle vicende innanzi richiamate, si controverte circa i diritti sostanziali delle parti in causa coinvolgendo quindi i rispettivi interessi.

Nel merito, deve rilevarsi che le domande proposte dalla Demba sono fondate e devono pertanto essere accolte.

La Piemme ha affermato testualmente (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale) “che rapporti contrattuali siano esistiti ed esistano tuttora tra le parti in causa è un fatto incontestato” aggiungendo altresì che le prestazioni svolte dalla Demba venivano ricompensate dalla Piemme con il versamento di una somma pari al 15% di quanto fatturato

dalla Piemme agli utenti i contratti dei quali avevano visto l’apporto operativo dell’attrice; entrambe le parti hanno quindi sostenuto che tali rapporti traevano il loro fondamento negli usi un tempo esistenti nel settore (per la convenuta cfr. pag. 26 della comparsa di costituzione e risposta), usi che a giudizio della Piemme, non essendo più attuali, dovrebbero imporre quell’adeguamento modificativo sancito nel suddetto accordo del 20/12/1994 la cui applicazione è invece fermamente contestata dalla Demba che reclama invece l’applicazione della precedente disciplina.

Così riassunti in maniera assolutamente sintetica i termini della questione deve ritenersi, valutate altresì le risultanze documentali in atti (doc nn. 1 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 nel fascicolo diparte attrice) e quelle istruttorie (cfr. teste Valentini), che i rapporti, che hanno caratterizzato le relazioni intercorse tra le parti precedentemente ai fatti che hanno originato la presente controversia, non solo siano effettivamente esistiti, ma anche che essi siano da inquadrare per la loro struttura nell’ambito dei c.d. usi negoziali o interpretativi i quali, operando sullo stesso piano delle clausole contrattuali, vincolano quei soggetti che all’osservanza degli stessi hanno inteso scientemente sottoporsi.

Tali usi costituiscono inoltre dei mezzi di chiarimento o di interpretazione della volontà espressa dai contraenti in difetto di patti consacrati in un contratto scritto; nella fattispecie poiché è indubbio che la Demba e la Piemme hanno posto in essere dei rapporti contrattuali, adempiendo, la prima, a certe prestazioni che venivano ricompensate dalla seconda con una commissione pari al 15% di quanto fatturato dalla Piemme agli utenti i cui contratti erano stati perfezionati anche per effetto del contributo operativo della Demba, ne discende che tali soggetti soggiacciono in tutto e per tutto alle conseguenze giuridiche proprie del vincolo al quale hanno inteso nel corso del tempo dare luogo, con la conseguenza che tale intesa si traduce in un vero e proprio accordo diretto a disciplinare il rapporto giuridico patrimoniale tra essi intercorso di talchè entrambe le parti sono assoggettate agli effetti del negozio instaurato.

In tale contesto la tesi della convenute secondo la quale la corresponsione del 15% era riconducibile ad una sorta di liberalità in favore dell’attrice non appare assolutamente plausibile e convincente in considerazione del settore commerciale in cui operavano ed operano tali soggetti e delle ferree regole di mercato che lo disciplinano funzionali al conseguimento del massimo del profitto evitando, evidentemente, esborsi superflui quali quelli che non siano collegati ad una controprestazione economicamente apprezzabile; una liberalità reiterata nel tempo non risponde, evidentemente, a tali caratteristiche.

Rebus sic stantibus, il primo principio applicabile a detti contraenti, avente una valenza fondamentale, è quello secondo il quale il contratto (a prescindere se esso sia nominato o innominato) ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.); poiché nessuna di tali ipotesi è data

registrare nella fattispecie avendo la convenuta deciso di mutare, unilateralmente ed arbitrariamente, il rapporto negoziale intercorso con l'attrice deve concludersi che tale decisione integra una vera e propria violazione del citato principio che, non potendo essere tollerata, esige la ricostituzione del sinallagma in conformità a quelle intese che avevano caratterizzato il rapporto secondo l'impostazione iniziale.

Tra tali intese si colloca, indubbiamente, la commissione di agenzia nella misura del 15% e, fintantoché non interverrà la risoluzione del contratto o la convenuta non manifesterà con iniziative giuridicamente rilevanti la volontà di recedere da tale contratto o le parti non procederanno consensualmente ad una rinegoziazione del rapporto, essa sarà tenuta ad osservare fedelmente gli impegni assunti.

Non può essere assolutamente condivisa la prospettazione della convenuta secondo la quale l'applicazione dello sconto di agenzia in luogo della corresponsione della commissione di agenzia a decorrere dal 01/01/1996 troverebbe la sua giustificazione nel più volte citato accordo sottoscritto a Milano il 20/12/1994 tra i rappresentanti delle organizzazioni del settore pubblicitario.

Tale accordo non incide minimamente nei rapporti pendenti tra le parti in causa costituendo rispetto ad esse un actum inter alios improduttivo per queste di alcun effetto giuridico, dovendosi escludere che le organizzazioni delle agenzie di pubblicità che tale accordo hanno sottoscritto potessero impegnare validamente, per quanto in questa sede rileva, la società attrice; tale conclusione trova ulteriore conferma nella constatazione secondo la quale nessuna prova è stata fornita dalla Piemme in ordine ad una rappresentanza procuratoria conferita a qualcuna di tali organizzazioni da parte della Demba o che queste potessero, comunque, in virtù di qualche atto giuridico, spendere legittimamente il nome di quest'ultima nel contesto suddetto.

Non appare neppure pertinente l'accertamento dell'appartenenza o meno della Demba ad una delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo, in quanto per potersi ritenere l'attrice vincolata all'osservanza del contenuto di detto accordo si sarebbe dovuto dimostrare, ma non è stato fatto, il conferimento da parte della Demba di uno specifico potere di rappresentanza in favore di uno dei soggetti sottoscrittori l'accordo; solamente in tale ipotesi essa avrebbe dovuto attenersi all'accordo in questione.

In ragione di quanto illustrato deve quindi essere dichiarato che la convenuta è tenuta, in conformità all'osservanza del suddetto contratto posto in essere dalle parti, al pagamento in favore dell'attrice della commissione del 15% in relazione ai contratti pubblicitari ove è dato registrare l'intervento di quest'ultima.

Quanto infine alla domanda accessoria di risarcimento danni avanzata dall'attrice deve ritenersi che essa sia meritevole di accoglimento: come è noto, perché il Giudice pronunci condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danni in base ad un apprezzamento anche di semplice probabilità o verosimiglianza.

Orbene il comportamento della convenuta (le comunicazioni da essa inviate nell'aprile del 1996 ai clienti della Demba) è da ritenere potenzialmente suscettivo di produrre danno, salvo l'accertamento in separato giudizio della sussistenza in concreto dello stesso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in ordine alle domande proposte dalla Demba Cinema srl nei confronti della Piemme Pubblicità spa così provvede:

respinge le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva svolte dalla Piemme Pubblicità spa;

dichiara l'esistenza di un contratto tra la società attrice e quella convenuta;

dichiara che il comportamento della Piemme spa successivo al 11/01/1996 costituisce violazione del predetto contratto;

dichiara la Piemme Pubblicità spa tenuta al pagamento del 15% sull'imponibile delle fatture da questa emesse per prestazioni pubblicitarie agli utenti i contratti dei quali abbiano visto l'apporto operativo della Demba Cinema srl;

dichiara la Piemme Pubblicità spa, per la ragione di cui in motivazione, tenuta a risarcire alla società attrice i danni nella misura da liquidarsi con separato giudizio;

condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessive L.7.457.000 di cui L.350.000 per spese e L.5.125.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

**Così deciso in Roma in data 08/02/1999**